

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 12 luglio 2000.**

Acquarone, Angelini, Benedetti Valentini, Bordon, Bressa, Brugger, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Colucci, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Fabris, Fassino, Finocchiaro, Frau, Gambale, Garra, Labate, Ladu, La Russa, Leone, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Ranieri, Rivera, Ricciotti, Saonara, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Turroni, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

(*Alla ripresa pomeridiana della seduta*)

Acquarone, Bordon, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danieli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fantozzi, Fassino, Frau, Gambale, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Ranieri, Rivera, Ricciotti, Saonara, Saraca, Schietroma, Sica, Turco, Armando Veneto, Visco, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 11 luglio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PARRELLI e MASTROLUCA: « Disposizioni in materia di dichiarazione di fallimento » (7188);

MARENGO ed altri: « Disposizioni per la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta sulle utenze domestiche » (7189);

PALMIZIO: « Ulteriori contributi a favore delle vittime della cosiddetta "banda della Uno bianca" » (7190);

TOSOLINI: « Disposizioni per il risarcimento ai cittadini residenti negli intorni aeroportuali dei danni derivanti dai vortici provocati dal passaggio degli aeromobili » (7191);

TERZI E COPERCINI: « Modifica all'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo » (7192).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 11 luglio 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

CENTO: « Modifica dell'articolo 79 della Costituzione in materia di amnistia e indulto » (7193).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione I (Affari costituzionali):

PEZZOLI e SCARPA BONAZZA BUORA: « Istituzione della provincia della Venezia Orientale » (7127) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VALDUCCI e SCAJOLA: « Collocamento in aspettativa dei lavoratori dipendenti nominati componenti della Giunta delle regioni a statuto ordinario che non sono consiglieri regionali » (7149) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissione II (Giustizia):

PISAPIA: « Modifiche al codice penale in materia di reati contro la libertà sessuale » (5894) *Parere delle Commissioni I e XII.*

Commissione VI (Finanze):

BONO ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di esenzione dall'imposta di bollo per i titoli di pagamento emessi dalle vittime dell'usura » (6996) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

Commissione VII (Cultura):

REPETTO ed altri: « Disposizioni per la realizzazione e gestione in sicurezza di piste destinate allo sci e ad altri sport invernali » (7046) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissione X (Attività produttive):

S. 3903. — « Disposizioni in materia di navigazione satellitare » (*approvato dal Senato*) (7154) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;*

Commissione XI (Lavoro):

MASTELLA ed altri: « Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali » (7120) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento);*

MANZIONE: « Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali » (7141) *Parere delle Commissioni I e II;*

VOLONTÈ ed altri: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7147) *Parere delle Commissioni I, V e XIII;*

ROTUNDO: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7148) *Parere delle Commissioni I, V e XIII;*

Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):

« Delega al Governo per la riforma del diritto societario » (7123) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI e XIV.*

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

La VI Commissione permanente (Finanze) ha richiesto che la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente, sia assegnata alla competenza primaria delle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);

VELTRONI ed altri: « Delega al Governo per la riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative » (6751).

Tenuto conto della materia oggetto della proposta di legge, la Presidenza ritiene di poter accogliere la richiesta. La suddetta proposta di legge è pertanto nuovamente deferita, in sede referente, alla

competenza delle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze), con i pareri delle Commissioni I, V, XI, e XIV.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge, già assegnata alla I Commissione (Affari costituzionali), è deferita, in sede referente, alla VIII Commissione (Ambiente), che ne ha fatto richiesta, per consentirne l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77 del regolamento con le proposte di legge C. 822, C. 5009, C. 5724, vertenti sulla stessa materia:

GERARDINI ed altri: « Legge-quadro sul Servizio ecologico volontario e disciplina delle guardie ecologiche volontarie » (3555) *Pareri delle Commissioni I, II, V, XI, XII e XIII.*

Trasmissioni dal ministro per la solidarietà sociale.

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera in data 4 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 131, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, la relazione per l'anno 1999 sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti (doc. XXX, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera in data 7 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche per l'*handicap* in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti, relativa all'anno 1999 (doc. LXXIX, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera del 6 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (COM(2000)222 def.).

Tale atto è deferito, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alla XII Commissione (Affari sociali) e, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 7 e 10 luglio 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come innovata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie del 25 e 31 maggio 2000.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la diffusione tramite i mezzi di informazione.

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 8 luglio 2000, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha

dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Sulmona (L'Aquila), Santa Maria a Vico (Caserta), Buti (Pisa), Odalengo Grande (Alessandria), Capracotta (Isernia) e Roccasecca dei Volsci (Latina).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia) che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 agosto 2000. È altresì deferita, ai sensi del

comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 luglio 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'11 luglio 2000, pagina 4, prima colonna, ventiseiesima riga, il numero « *II* » è sostituito dal numero « *III* ».

**DISEGNO DI LEGGE: NORME SULL'ORGANIZZAZIONE E
SUL PERSONALE DEL SETTORE SANITARIO (4932)**

(A.C. 4932 – sezione 1)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, a bandire concorsi, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio, ai sensi dell'articolo 9, diciassettesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

2. La riserva di cui al comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli IRCCS.

3. Le università, le aziende sanitarie e gli IRCCS garantiscono che i dirigenti del ruolo sanitario non in possesso della specializzazione di cui al comma 2, in servizio presso gli stessi, siano ammessi in soprannumero nelle rispettive scuole di specializzazione universitarie, sulla base di specifici protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei due livelli dirigenziali di medico e di psicologo del Servizio sanitario nazionale, fermi restando gli altri requisiti per i due profili professionali e fermo restando il carattere esclusivamente universitario delle specializzazioni di cui all'articolo 34 della citata legge n. 56 del 1989.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, si applicano anche al comparto della sanità. In sede di prima applicazione di tali di-

sposizioni e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti disponibili è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie che bandiscono il relativo concorso i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate *con le seguenti:* per coprire i posti disponibili nelle dotazioni organiche definite ed approvate, in relazione alla effettiva necessità.

2. 16. Cangemi, Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: limiti aggiungere le seguenti: del 100 per cento.

2. 17. Cangemi, Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

2. 39. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

2. 38. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

2. 37. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché del personale infermieristico.

2. 36. Dalla Rosa, Paolo Colombo, Molgora.

Sopprimere il comma 2.

2. 40. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 2, sopprimere le parole: , anche in carenza della specializzazione richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,

2. 41. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 2, sostituire le parole: sedici mesi *con le seguenti:* trentasei mesi di attività complessivamente prestata di cui dodici nel periodo immediatamente precedente la data del concorso riservato

2. 21 (*Testo così modificato nel corso della seduta).* Colombini.

Al comma 2, sostituire le parole: sedici mesi *con le seguenti:* trentasei mesi di attività complessivamente prestata nella disciplina inerente il concorso.

2. 24 (*Testo così modificato nel corso della seduta).* Colombini.

Al comma 2, sostituire le parole: sedici con le seguenti: trentasei.

* **2. 23.** Colombini.

Al comma 2, sostituire le parole: sedici con le seguenti: trentasei.

* **2. 42.** Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 2, sostituire la parola: sedici con la seguente: dodici

2. 8. Saia, Maura Cossutta.

Al comma 2, dopo le parole: non inferiore a sedici mesi aggiungere le seguenti: di attività continuativamente prestata di cui dodici nel periodo immediatamente precedente la data del concorso riservato

2. 22. Colombini.

Al comma 2, dopo le parole: non inferiore a sedici mesi aggiungere le seguenti: di cui dodici di attività continuativamente prestata nella disciplina inerente il corso

2. 20. Colombini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente

all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

* **2. 6.** Conti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

* **2. 7.** Procacci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

* **2. 29.** Deodato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in

base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

* **2. 30.** Pivetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I dirigenti sanitari in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio ininterrottamente per un periodo superiore a cinque anni, sono direttamente confermati in ruolo nella posizione di fatto già ricoperta, sempre che vi sia la vacanza e disponibilità nel corrispondente posto nella dotazione organica.

2. 45. Procacci.

Sopprimere il comma 3.

****2. 12.** Saia, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 3.

****2. 27.** Colombini, Del Barone, Polizzi, Pampo, Taborelli.

Sopprimere il comma 2.

** **2. 48.** Governo.

Al comma 3, dopo le parole: i dirigenti del ruolo sanitario *aggiungere le seguenti:* in servizio presso i reparti di radiologia, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare e anestesia e rianimazione.

2. 13. Saia, Maura Cossutta, Del Barone.

Al comma 3, sostituire le parole da: siano ammessi *fino alla fine del comma con*

le seguenti. non ne siano richiesti in deroga al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. 28. Colombini, Del Barone, Polizzi, Pampo, Taborelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il possesso dei diplomi di specializzazione rilasciati dagli istituti privati riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35 della stessa legge e dell'articolo 1, comma 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e fermo restando il carattere esclusivamente universitario delle specializzazioni di cui all'articolo 34 della citata legge n. 56 del 1989, devono intendersi validi anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli organici di medico e psicologo del servizio sanitario nazionale per la disciplina psicoterapia o di psicologo per la disciplina psicologia.

2. 31. Battaglia.

Al comma 4, sostituire le parole da: nei due livelli dirigenziali *fino alla fine del comma con le seguenti:* nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali.

2. 32. La Commissione.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Il personale laureato del ruolo amministrativo del Servizio sanitario nazionale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-bis, assunto fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, a seguito di pubblico concorso per il quale era previsto il requisito della laurea, è inquadrato provvisoriamente nella posi-

zione funzionale di « dirigente amministrativo in formazione » che viene istituita in via transitoria. Il personale di cui sopra mantiene il trattamento economico in godimento fino e non oltre la data di entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro per l'area dirigenziale non medica, sottoscritto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel quale verrà contemplata la suddetta posizione transitoria e saranno disciplinati i relativi istituti giuridici ed economici, prevedendo un periodo massimo di formazione di cinque anni, comprensivo dell'anzianità già maturata nell'inquadramento precedente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-*bis* ed il successivo inquadramento nella posizione funzionale di dirigente amministrativo.

5-*bis*. Gli inquadramenti previsti nel precedente comma comportano la contestuale trasformazione dei posti esistenti in pianta organica già occupati dai titolari degli stessi ed interessati ai suddetti inquadramenti in altrettanti posti di « dirigente amministrativo in formazione » e, superata la fase transitoria, la successiva contestuale trasformazione di questi ultimi posti in altrettanti posti di dirigente amministrativo.

2. 4. Cangemi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione ed entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-*bis* del ruolo amministrativo, in possesso del diploma di laurea ed assunto a seguito di pubblico concorso il cui requisito era la laurea, viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, previa idonea attività formativa da cui non sia scaturita alcuna valutazione negativa. Ai fini dell'inquadramento, il direttore generale o legale rappresentante degli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusi gli IRCCS, sono obbligati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire apposito corso semestrale di formazione, con oneri a carico dell'azienda, utilizzando i dirigenti della stessa amministrazione, su materie afferenti la gestione teorico-pratica dei servizi amministrativi degli enti. Entro tre mesi dal completamento del corso e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i direttori generali, onde procedere ai detti inquadramenti, sono tenuti alla trasforma-

corso semestrale di formazione, con oneri a carico dell'azienda, utilizzando i dirigenti della stessa amministrazione, su materie afferenti la gestione teorico-pratica dei servizi amministrativi degli enti. Entro tre mesi dal completamento del corso e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i direttori generali, onde procedere ai detti inquadramenti, sono tenuti alla trasformazione dei posti di collaboratore in altrettanti posti di dirigente. Gli effetti economici connessi al presente comma hanno decorrenza solo a partire dalla data di concreta applicazione dei criteri suddetti in sede di contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'area professionale, tecnica sanitaria non medica ed amministrativa.

* 2. 14. Lumia, Giacalone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione ed entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-*bis* del ruolo amministrativo, in possesso del diploma di laurea ed assunto a seguito di pubblico concorso il cui requisito era la laurea, viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, previa idonea attività formativa da cui non sia scaturita alcuna valutazione negativa. Ai fini dell'inquadramento, il direttore generale o legale rappresentante degli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusi gli IRCCS, sono obbligati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire apposito corso semestrale di formazione, con oneri a carico dell'azienda, utilizzando i dirigenti della stessa amministrazione, su materie afferenti la gestione teorico-pratica dei servizi amministrativi degli enti. Entro tre mesi dal completamento del corso e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i direttori generali, onde procedere ai detti inquadramenti, sono tenuti alla trasforma-

zione dei posti di collaboratore in altrettanti posti di dirigente. Gli effetti economici connessi al presente comma hanno decorrenza solo a partire dalla data di concreta applicazione dei criteri suddetti in sede di contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'area professionale, tecnica sanitaria non medica ed amministrativa.

* 2. 18. Cangemi, Valpiana.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione ed entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-bis del ruolo amministrativo, in possesso del diploma di laurea previsto quale requisito di ammissione ai concorsi relativi, viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, previa idonea attività formativa da cui non sia scaturita alcuna valutazione negativa. Ai fini dell'inquadramento, il direttore generale o legale rappresentante degli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusi gli IRCCS, sono obbligati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire apposito corso semestrale di formazione, con oneri a carico dell'azienda, utilizzando i dirigenti della stessa amministrazione, su materie afferrenti la gestione teorico-pratica dei servizi amministrativi degli enti. Entro tre mesi dal completamento del corso e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i direttori generali, onde procedere ai detti inquadramenti, sono tenuti alla trasformazione dei posti di collaboratore in altrettanti posti di dirigente. Gli effetti economici connessi al presente comma hanno decorrenza solo a partire dalla data di concreta applicazione dei criteri suddetti in sede di contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'area professionale, tecnica sanitaria non medica ed amministrativa.

2. 46. Amato, Misuraca, Giudice.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 50 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasforma in altrettanti posti di posizione funzionale dirigenziale. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di cultura, professionale e di servizio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, e comunque la relativa trasformazione dei posti deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

* 2. 1. Russo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 50 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche

ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasforma in altrettanti posti di posizione funzionale dirigenziale. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di cultura, professionale e di servizio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ed in ogni caso la relativa trasformazione dei posti in pianta organica deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

* **2. 25.** Bastianoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387 e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 47 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasformano in altrettanti posti di posizione funzionale di dirigente amministrativo. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso selezione per titoli di cultura, professionale e di servizio integrato da colloquio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ed in ogni caso la relativa trasformazione dei posti in pianta organica deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso selezione per titoli di cultura, professionale e di servizio integrato da colloquio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ed in ogni caso la relativa trasformazione dei posti in pianta organica deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

2. 3. Piccolo.

Al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: In sede di prima applicazione di tali disposizioni e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 47 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasformano in altrettanti posti di posizione funzionale di dirigente amministrativo. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso selezione per titoli di cultura, professionale e di servizio integrato da colloquio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ed in ogni caso la relativa trasformazione dei posti in pianta organica deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

2. 9. Saia, Maura Cossutta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: In sede di prima applicazione di tali disposizioni *aggiungere le seguenti*: , nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. 44. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: non oltre tre anni dalla entrata in vigore della presente legge *aggiungere le seguenti*: o dall'approvazione delle piante organiche delle ASL da parte delle competenti regioni..

2. 26. Mario Pepe.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: il 50 per cento dei posti disponibili è riservato *con le seguenti*: i posti disponibili sono riservati.

2. 5. Lucchese.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: nove anni *con le seguenti*: cinque anni.

2. 2. Lucchese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. In deroga alla norma finale n. 2 (allegato N) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, sono confermati a tempo indeterminato i medici che siano stati titolari nell'anno 1996 di un incarico conferito ai sensi del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, per carenze relative al 31 dicembre 1994.

2. 10. Saia, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono

direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica n. 483 e n. 484 del 10 dicembre 1997.

2. 33. Procacci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il titolo di assistente sociale, riconosciuto ai sensi della legge 23 marzo 1993 n. 84, è valido per l'equiparazione all'inquadramento del livello di accesso nel Servizio sanitario nazionale a quello già attribuito dal 1990 in tutti gli altri comparti della pubblica amministrazione. Il predetto titolo deve ritenersi valido anche ai fini della riserva di posti di cui al comma 5.

2. 15. Lumia, Giacalone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Nell'ambito degli accordi collettivi nazionali per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, le regioni ripeteranno le somme relative alla cancellazione per decesso degli iscritti nelle liste dei medici con decorrenza massima di un anno anteriore al verificarsi dell'evento.

2. 011. Battaglia, Fioroni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. In deroga alla normativa vigente, possono altresì espletare l'attività di odontoiatria tutti i medici laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale di

medico chirurgo e che si siano iscritti al relativo corso di laurea entro il 1985.

2. 04. Saia, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea entro il 31 dicembre 1991, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, possono essere iscritti alle graduatorie per l'assistenza primaria (medicina generale), per la continuità assistenziale (guardia medica) e per la medicina dei servizi, indipendentemente dal possesso del titolo di studio del corso formazione in medicina generale di cui al decreto legge n. 256 del 1991.

2. 01. Saia, Maura Cossutta, Attili, Del Barone, Divella, Colombini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I laureati in medicina e chirurgia inseriti al relativo corso di laurea entro il 31 dicembre 1991, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, possono essere iscritti alle graduatorie per l'assistenza primaria, per la continuità assistenziale, per la medicina dei servizi, indipendentemente dal possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 256.

2. 08. Lumia, Giacalone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a

domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.

2. 09. La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Ai fini della predisposizione delle nuove graduatorie regionali, ai medici già inseriti nelle graduatorie regionali per l'assistenza primaria, la continuità assistenziale e la medicina dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, vengono confermati tutti i punteggi già acquisiti ai sensi del precedente accordo collettivo nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 1991), ancorché non previsti dagli accordi successivi.

2. 02. Saia, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A parziale deroga del decreto legislativo n. 230 del 1995, al personale medico già inquadrato nel nono livello al 31 dicembre 1995 nelle UO di anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto del diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni peculiari del dirigente di primo livello, inquadrato nel decimo livello e munito del diploma di specializzazione nelle predette discipline.

2. 03 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Saia, Maura Cossutta, Del Barone, Divella, Colombini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le somme derivanti da risparmi realizzati a seguito della minore spesa dovuta alla dismissione di pazienti da strutture psichiatriche private accreditate, come previsto dall'articolo 32, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, possono essere utilizzate nell'ambito del progetto Obiettivo 'Tutela della salute mentale', per l'assunzione, attraverso lo strumento della mobilità, del personale licenziato dalle predette strutture private, che deve essere prioritariamente impiegato, anche mediante corsi di riqualificazione, nei nuovi servizi pubblici territoriali per la tutela della salute mentale.

2. 07. Saia, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, a bandire concorsi riservati nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti a favore del personale sanitario appartenente ai profili professionali di professioni sanitarie infermieristica, ostetrica, riabilitativa, dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale, i quali nei 5 anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo, anche non continuativo, non inferiore ai sedici mesi, a titolo di incarico provvisorio nelle predette discipline, presso

aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso IRCCS.

2. 010. Lucchese.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Nell'ambito degli accordi collettivi nazionali per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, le Regioni ripeteranno le somme relative alla cancellazione per decesso degli iscritti nelle liste dei medici con decorrenza massima di sei mesi anteriore al verificarsi dell'evento.

2. 012. Del Barone, Divella.

(A.C. 4932 — sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Personale che svolge attività di ricerca
presso l'Istituto superiore di sanità).

1. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario, l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 1999, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni a tempo determinato sono posti, per il 50 per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.